

Delibera n. 68/2024

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione).

L’Autorità, nella sua riunione del 23 maggio 2024

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento) e, in particolare, l’articolo 18 (*“Rimborso e itinerari alternativi”*), paragrafi 1 e 5, l’articolo 19 (*“Indennizzo”*), paragrafi 1 e 7, e l’articolo 28 (*“Reclam”*), paragrafo 2;
- VISTO** l’articolo 24-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (*“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”*), e, in particolare, il comma 2;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento e, in particolare, l’articolo 6-bis (*“Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo”*), ai sensi del quale “[i]n caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli (...) 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il tour operator, l’impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità relativi ai diritti dei passeggeri, approvato con delibera dell’Autorità

n. 146/2023 del 28 settembre 2023, che trova applicazione per i procedimenti avviati successivamente al 1° ottobre 2023 (di seguito: regolamento sanzionatorio), e in particolare gli articoli 2, comma 3, e 6, comma 3;

VISTE

le domande di indennizzo e di rimborso formulate nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia):

- (i) in data 27 ottobre 2023, dalla signora [...omissis...] (di seguito: primo reclamante), in relazione al viaggio del 27 ottobre 2023 da Taggia Arma a Milano Centrale, con orario programmato di partenza alle ore 7:00 da Taggia Arma e orario programmato di arrivo alle ore 8:50 a Genova Piazza Principe e, quindi, con orario programmato di partenza alle ore 9:18 da Genova Piazza Principe e orario programmato di arrivo alle ore 10:55 a Milano Centrale;
- (ii) in data 1° dicembre 2023, dal signor [...omissis...] (di seguito: secondo reclamante), in relazione al viaggio del 30 novembre 2023, da Villa San Giovanni a Milano Centrale, con orario programmato di partenza alle ore 9:12 e orario programmato di arrivo alle ore 18:00;
- (iii) in data 24 ottobre 2023, dal signor [...omissis...] (di seguito: terzo reclamante), in relazione al viaggio del 20 ottobre 2023, da Milano Centrale a Losanna, con orario programmato di partenza alle ore 17:20 e orario programmato di arrivo alle ore 20:42;
- (iv) in data 27 settembre 2023, dal signor [...omissis...] (di seguito: quarto reclamante), in relazione al viaggio del 27 ottobre 2023 da Milano Centrale a Parigi, con orario programmato di partenza alle ore 15:53 e orario programmato di arrivo alle ore 22:34;
- (v) in data 12 dicembre 2023, dalla signora [...omissis...], (di seguito: quinto reclamante), in relazione al viaggio del 5 dicembre 2023, da Acireale a Capaccio - Roccadaspide, con orario programmato di partenza alle ore 9:04 da Acireale e orario programmato di arrivo alle ore 14:16 a Sapri e, quindi, con orario programmato di partenza alle ore 14:24 da Sapri e orario programmato di arrivo alle ore 15:51 a Capaccio - Roccadaspide;
- (vi) in data 3 novembre 2023, dal signor [...omissis...] (di seguito: sesto reclamante), in relazione al viaggio del 4 novembre 2023, da Bologna a Roma Tiburtina, con orario programmato di partenza alle ore 9:37 da Bologna Centrale e orario programmato di arrivo alle ore 12:28 a Chiusi - Chianciano Terme e, quindi, con orario programmato di partenza alle ore 12:30 da Chiusi - Chianciano Terme e orario programmato di arrivo alle ore 13:36 a Roma Tiburtina;
- (vii) in data 5 dicembre 2023, dal signor [...omissis...] (di seguito: settimo reclamante), in relazione al viaggio del 1° dicembre 2023, da Roma Termini a Montevarchi-Terranuova, con orario programmato di partenza alle ore 15:02 e orario programmato di arrivo alle ore 18:06;
- (viii) in data 11 dicembre 2023, dal signor [...omissis...] (di seguito: ottavo

reclamante), in relazione al viaggio del 5 dicembre 2023 da Cesena a Padova, con orario programmato di partenza alle ore 4:40 da Cesena e orario programmato di arrivo alle ore 5:30 a Bologna Centrale e, quindi, orario programmato di partenza alle ore 6:10 da Bologna Centrale e orario programmato di arrivo alle ore 7:51 a Padova;

- (ix) in data 1° dicembre 2023, dal signor [...omissis...] (di seguito: nono reclamante), in relazione al viaggio del 1° dicembre 2023 da Milano Centrale ad Ancona, con orario programmato di partenza alle ore 8:05 e orario programmato di arrivo alle ore 11:31 ad Ancona;

VISTI

i reclami di seconda istanza, pervenuti all’Autorità:

- dal primo reclamante (prot. ART 11441/2024 del 27 gennaio 2024), il quale, con riguardo alla richiesta di indennizzo presentata relativamente all’indicato viaggio del 27 ottobre 2023, ha rappresentato che *“[g]ià partiti da Taggia abbiamo ricevuto un sms che il treno 662 da Genova per Milano aveva ritardo, arrivati a Genova ci è stato detto che era soppresso e che il successivo sarebbe stato dopo le 11.00. Dovendo essere a Milano per intervento chirurgico abbiamo dovuto prendere un taxi. Ho fatto immediata richiesta di rimborso biglietto e ho allegato la ricevuta del taxi. A oggi non ho ancora ricevuto nè risposta al reclamo nè rimborso”*, ed ha allegato copia della richiesta di rimborso presentata in data 27 ottobre 2023;
- dal secondo reclamante (prot. 11532/2024 del 28 gennaio 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 30 novembre 2023, ha rappresentato che *“il treno è stato soppresso per sciopero, quindi avendo urgenza di partire comunque, ho dovuto utilizzare l’auto”*, ed ha allegato copia della richiesta di rimborso, datata 1° dicembre 2023;
- dal terzo reclamante (prot. ART 12136/2024 del 30 gennaio 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 20 ottobre 2023, ha dichiarato che il treno interessato *“è arrivato a Losanna alle ore 22.00, mentre l’orario previsto di arrivo erano le ore 20:42. Presentato reclamo a Trenitalia, mediante apposito form sul sito, in data 24/10/2023. Al 30/01/2024 non ancora ricevuta alcuna comunicazione in merito allo stato della richiesta”*, ed ha allegato copia della richiesta di indennizzo presentata in data 24 ottobre 2023;
- dal quarto reclamante (prot. 13682/2024 del 3 febbraio 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 27 ottobre 2023, ha segnalato di aver presentato in data 27 settembre 2023 una domanda di rimborso per soppressione del treno interessato *“causa frana in Francia”*, ed ha allegato copia di tale domanda;
- dal quinto reclamante (prot. ART 13961/2024 del 5 febbraio 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 5 dicembre 2023, ha riferito che il treno *“IC 722, partito con un’ora di ritardo, ha lasciato tutti i passeggeri a Messina, senza che fosse definito in fase di prenotazione. Comunicatoci 5 min prima di*

scendere, avrebbe dovuto attenderci un altro treno già presente sul binario di fronte. In realtà non c'era nessun treno e ho dovuto attendere circa 2 ore un altro IC, arrivando quindi con un ritardo di circa 3 ore a Sapri e perdendo la coincidenza”, ed ha allegato copia della richiesta di indennizzo, presentata in data 12 dicembre 2023;

- dal sesto reclamante (prot. ART 15703/2024 dell'8 febbraio 2024), il quale, in relazione all'indicato viaggio del 4 novembre 2023, ha segnalato di aver inoltrato, senza esito, richiesta di rimborso per soppressione del treno interessato per maltempo, ed ha allegato copia della relativa domanda presentata il 3 novembre 2023;
- dal settimo reclamante (prot. 16521/2024 del 12 febbraio 2024), il quale, in relazione all'indicato viaggio del 1° dicembre 2023, ha riferito che il treno interessato *“non è mai arrivato al binario e quindi siamo rimasti tutti a terra. Sul tabellone era presente ma senza binario assegnato”,* ed ha allegato la richiesta di rimborso presentata in data 5 dicembre 2023;
- dall'ottavo reclamante (ART 23249/2024 del 4 marzo 2024), il quale, in relazione all'indicato viaggio del 5 dicembre 2023, ha riferito che *“[i]l giorno 5 dicembre 2023, alle ore 4:40, dovevo partire dalla stazione di Cesena diretto a Padova con cambio a Bologna, ma il treno non è arrivato e sono dovuto partire il macchina”,* ed ha allegato la richiesta di rimborso presentata in data 11 dicembre 2023;
- dal nono reclamante (ART 24809/2024 del 6 marzo 2024), il quale, in relazione all'indicato viaggio del 1° dicembre 2023, ha riferito di non aver *“ancora ricevuto alcun riscontro da Trenitalia”* alla richiesta di rimborso presentata in data 1° dicembre 2023 per la cancellazione del treno interessato *“in ragione dello sciopero nazionale”,* ed ha allegato la richiesta di rimborso presentata;

VISTE

le note prott. 15801/2024 dell'8 febbraio 2024; 15989/2024 dell'8 febbraio 2024; 15990/2024 dell'8 febbraio 2024; 25173/2024 del 7 marzo 2024; 19291/2024 del 20 febbraio 2024; 19296/2024 del 20 febbraio 2024; 19676/2024 del 21 febbraio 2024; 24994/2024 del 7 marzo 2024; 27618/2024 del 14 marzo 2024, con le quali gli Uffici dell'Autorità, in relazione, rispettivamente, ai citati reclami, hanno richiesto a Trenitalia di fornire una serie di informazioni, corredate della relativa documentazione, con riguardo a quanto lamentato dai reclamanti;

VISTE

le rispettive note di riscontro di Trenitalia, prott. 22392/2024 del 29 febbraio 2024; 21549/2024 del 27 febbraio 2024; 22385/2024 del 29 febbraio 2024; 30995/2024 del 25 marzo 2024; 26006/2024 dell'11 marzo 2024; 26008/2024 dell'11 marzo 2024; 26636/2024 del 12 marzo 2024; 31620/2024 del 27 marzo 2024; 33618/2024 del 4 aprile 2024, ed i relativi allegati;

RILEVATO

che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento sanzionatorio, “[l]’Autorità

esercita il potere sanzionatorio anche d'ufficio", e che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del medesimo regolamento "[i]l dirigente dell'Ufficio può aggregare i reclami ricevuti, per procedere ad una valutazione d'insieme e all'individuazione delle condotte più rilevanti ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, anche in considerazione della (...) diffusione della condotta emergente dai singoli reclami";

ATTESO

che, ai sensi del citato articolo 18 del Regolamento: "1. Qualora sia ragionevolmente prevedibile, alla partenza o in caso di perdita di coincidenza o di soppressione, che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà di 60 minuti o più, l'impresa ferroviaria che presta il servizio oggetto del ritardo o della soppressione offre immediatamente al passeggero la scelta tra le seguenti opzioni e adotta le necessarie disposizioni: a) ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza iniziale non appena possibile (...). 5. I rimborsi di cui al paragrafo 1, lettera a) (...) sono corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della domanda";

ATTESO

che, ai sensi del citato articolo 19 del Regolamento: "1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero ha diritto a un indennizzo da parte dell'impresa ferroviaria in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione finale indicati sul biglietto o sul biglietto cumulativo per il quale non gli è stato rimborsato il costo in conformità dell'articolo 18. L'indennizzo minimo in caso di ritardo è fissato come segue: a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. (...). 7. L'indennizzo per il prezzo del biglietto è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda";

CONSIDERATO

che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare, secondo quanto rappresentato da Trenitalia relativamente ai reclami:

- del primo reclamante, che lo stesso veniva informato, "durante il (...) viaggio a bordo del treno Intercity n. 505, alle ore 7:31", che "il treno in coincidenza era fermo per un controllo tecnico nella stazione di Pisa Centrale; successivamente (...) da un ulteriore messaggio di smart caring (...) veniva a conoscenza della soppressione del treno Intercity n. 662 per un guasto al sistema di chiusura centralizzata delle porte". Contestualmente veniva informato "anche della possibilità di proseguire il viaggio a bordo del treno Intercity n. 631, partito da Genova Piazza Principe alle ore 11:20 e giunto a Milano Centrale alle ore 12:58 (...), nonché della possibilità di ottenere, previa attestazione della rinuncia al viaggio, il rimborso integrale del biglietto". A seguito della domanda di rimborso presentata dal reclamante il 27 ottobre

- 2023, Trenitalia ha fornito riscontro solo il 21 febbraio 2024, comunicando di aver disposto il rimborso integrale dei titoli di viaggio interessati;
- del secondo reclamante, che “[i]l giorno 30/11/2023 era stato indetto uno sciopero nazionale del personale Trenitalia, del quale è stata data notizia online a partire dalle ore 14.07 del 29/11/2023 tramite vari canali (...). Il treno Frecciarossa 9642 del 30/11/2023 è stato soppresso in ragione del suddetto sciopero”. A seguito della domanda di rimborso presentata dal reclamante il 1° dicembre 2023, Trenitalia ha fornito riscontro solo il 13 febbraio 2024, riconoscendo il rimborso integrale del titolo di viaggio;
 - del terzo reclamante, che “il giorno del viaggio è stato indetto uno sciopero nazionale del Gruppo FS, nello specifico dalle ore 21:00 del 19 ottobre alle ore 21:00 del 20 ottobre; di tale sciopero Trenitalia ne ha dato informazione mediante diversi canali (...). In conseguenza di tale sciopero il treno Eurocity n. 36 è partito da Milano Centrale alle 18:22, con 62 minuti di ritardo ed è giunto a Losanna alle 21:56, con 74 minuti di ritardo sull’orario programmato”. A seguito della domanda di indennizzo presentata dal reclamante il 24 ottobre 2023, Trenitalia ha fornito riscontro solo il 19 febbraio 2024, riconoscendo l’indennizzo del 25% del prezzo del biglietto;
 - del quarto reclamante, che “il 27 agosto 2023 si è verificata una grossa frana sul versante francese del Frejus che ha determinato, tra l’altro, la sospensione della circolazione ferroviaria, a partire dalle ore 21:00 della data in questione, sulla linea tra Modane e Chambéry, percorsa anche dai treni del servizio internazionale effettuati in cooperazione tra Trenitalia e Trenitalia France (...). Di conseguenza, il treno FR 9296 del 27 ottobre [2023] non ha effettuato il servizio di trasporto in quanto soppresso per l’intera tratta”. A seguito della domanda di rimborso presentata dal reclamante il 27 settembre 2023, Trenitalia ha fornito riscontro solo l’11 marzo 2024, comunicando di aver disposto il rimborso integrale dei titoli di viaggio interessati;
 - del quinto reclamante, che “[i]l treno Intercity n. 722 (Siracusa ore 7:43 – Messina Centrale ore 10:05), a causa di un problema riscontrato durante la fase di preparazione alla partenza del treno, giungeva a Messina Centrale alle ore 11:07 con 62 minuti di ritardo rispetto all’orario programmato. Per tale motivo, il treno corrispondente Intercity n. 728, proveniente da Palermo Centrale, veniva traghettato senza attendere la sezione di Siracusa (...). I passeggeri del treno Intercity n. 722 venivano, pertanto, riprotetti sul treno Intercity n. 724, partito da Messina Centrale alle ore 13:20 ed arrivato a Sapri alle ore 17:16”. A seguito della domanda di indennizzo presentata dal reclamante il 12 dicembre 2023, Trenitalia ha fornito riscontro solo il 23 febbraio 2024, comunicando di aver disposto l’indennizzo del 50% del prezzo del biglietto;
 - del sesto reclamante, che “il treno Intercity n. 1589 (Milano Centrale ore 6:55 - Reggio di Calabria Centrale ore 21:32), è stato soppresso il 3 novembre 2023

- alle ore 15:31 per l'ondata di maltempo che ha interessato l'Emilia - Romagna". A seguito della domanda di rimborso presentata dal reclamante il 3 novembre 2023, Trenitalia ha fornito riscontro solo il 21 febbraio 2024, comunicando di aver disposto il rimborso integrale del prezzo del biglietto;*
- *del settimo reclamante, che "[i]l giorno del viaggio, il treno RV 4104 veniva soppresso a causa di uno sciopero nazionale del Gruppo FSI in atto dalle ore 21 del 30 novembre alle ore 21 del 1° dicembre 2023. Detto sciopero era stato comunicato a partire dal 30 novembre attraverso vari canali". A seguito della domanda di rimborso presentata dal reclamante il 5 dicembre 2023, Trenitalia ha fornito riscontro solo il 23 febbraio 2024, comunicando di aver riconosciuto il rimborso integrale del prezzo del biglietto;*
 - *dell'ottavo reclamante, che "[i]l treno Intercity Notte n. 754 (Lecce ore 20:25 - Torino Porta Nuova ore 10:25), a causa dell'attesa protrattasi nella stazione di Ancona per il cambio del Personale di Accompagnamento, proveniente da altro treno in ritardo, arrivava a Cesena alle ore 5:52 con 74 minuti di ritardo rispetto all'orario di arrivo programmato, giungendo infine a Bologna Centrale alle ore 7:05 con un maggior tempo di viaggio di 95 minuti". Informato "del ritardo e della possibilità di riprogrammare il viaggio", il reclamante, "preso atto del ritardo con cui viaggiava il treno Intercity Notte n. 754, ha presentato, in data 11 dicembre 2023, a seguito di rinuncia al viaggio e tramite webform, una richiesta di rimborso", a cui Trenitalia ha risposto solo l'11 marzo 2024, comunicando di aver disposto il rimborso integrale del prezzo del biglietto;*
 - *del nono reclamante, che "[i]l giorno del viaggio il treno FR 8803 è stato soppresso a causa di uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS in atto in pari data". A seguito della domanda di rimborso presentata dal reclamante il 1° dicembre 2023, Trenitalia ha fornito riscontro solo il 7 marzo 2024, comunicando di aver disposto il rimborso integrale del prezzo del biglietto;*

RILEVATO

che, sulla base delle evidenze agli atti, Trenitalia risulta pertanto aver provveduto con un ritardo che:

- supera il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, al versamento dei rimborsi richiesti dal primo, secondo, quarto, sesto, settimo, ottavo e nono reclamante, dovuti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del Regolamento;
- supera il termine di un mese dalla presentazione della relativa domanda, al versamento delle indennità richieste dal terzo e quinto reclamante, dovute ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 7, del Regolamento;

RITENUTO

che, relativamente al diritto a ottenere (i) entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il rimborso del prezzo del biglietto in caso di soppressione del servizio

o di rinuncia al viaggio per ritardo all'arrivo alla destinazione finale, prevista dal contratto di trasporto, di 60 minuti o più, e (ii) entro un mese dalla presentazione della relativa domanda, l'indennizzo in caso di ritardo uguale o superiore a 60 minuti all'arrivo alla destinazione finale, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l'avvio d'ufficio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 6-bis del d.lgs. 70/2014, per violazione degli obblighi di cui agli articoli 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 7, del Regolamento, con riguardo, rispettivamente, a sette casi di domanda di rimborso e a due casi di domanda di indennizzo;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento (UE) 782/2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario:
 - 1.a) articolo 18, paragrafo 5;
 - 1.b) articolo 19, paragrafo 7;
2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate:
 - 2.a) per la violazione di cui al punto 1.a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 6-bis del d.lgs. 70/2014, in relazione a sette casi;
 - 2.b) per la violazione di cui al punto 1.b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 6-bis del d.lgs. 70/2014, in relazione a due casi;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Ernesto Pizzichetta, quale dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;

7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare pari a euro 1.666,66 (milleseicentosessantasei/66) per ciascun caso – per un totale di euro 11.666,62 (undicimilaseicentosessantasei/62) – per la sanzione di cui al punto 2.a), e per un ammontare pari a euro 1.666,66 (milleseicentosessantasei/66) per ciascun caso – per un totale di euro 3.333,32 (tremilatrecentotrentatré/32) – per la sanzione di cui al punto 2.b), tramite versamento da effettuarsi con l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 68/2024";
8. i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente delibera o, in mancanza di tale comunicazione, entro sessanta giorni dalla relativa pubblicazione sul sito web istituzionale; gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite sono tenuti a manifestare tale esigenza, a pena di decadenza, dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC e comunicata ai reclamanti [...omissis...].

Torino, 23 maggio 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)